



**ORDINANZA N. 174 DEL 03.10.2014**

**ORDINANZA DEMOLIZIONE/COMPLETAMENTO OPERE  
REALIZZATE CON VARIAZIONI ESSENZIALI**

**(Art.31, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. e ii.)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III**

**PREMESSO**

che in data 6 giugno 2010 veniva rilasciato Permesso di Costruire n. 38 alla ditta Cordisco Domenico e Coletti Lucia (coniugi), Cintio Pietro e Di Febbo Rosella (coniugi), Giangregorio Luciano e Spaccavento Rosa (coniugi), Flaminio Danilo e Valentinetti Maria Gabriella (coniugi), per la realizzazione di un porticato quale pertinenza di due fabbricati ad uso civile abitazione, siti in Via D. Saraceni di questo Comune, in catasto al foglio 25, con le particelle 2131 e 2248;

che in data 11 agosto 2010 venivano iniziati i lavori, come da verbale redatto in pari data;

che i lavori dovevano essere ultimati entro il 10 agosto 2013;

che allo stato attuale è stata realizzata solo una parte del porticato assentito con P.d.C. n. 38/2010;

**VISTO** che in data 26.06.2014 la ditta costituita da Cordisco Domenico e Coletti Lucia (coniugi), Cintio Pietro e Di Febbo Rosella (coniugi), Giangregorio Luciano e Spaccavento Rosa (coniugi), Flaminio Danilo e Valentinetti Maria Gabriella (coniugi), ha richiesto "il rinnovo del Permesso di Costruire n° 38 del 6 luglio 2010 per il completamento di due portici annessi a due fabbricati a confine...";

**CONSIDERATO** che la richiesta di rinnovo è pervenuta successivamente al termine di vigenza del titolo abitativo rilasciato;

**RITENUTO** che lo stato attuale dell'opera finora realizzata, suscettibile di autonoma utilizzazione, si pone con variazioni essenziali in ordine ai parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato (distanza tra pareti finestrate - Art. 9 del DM 1444/68);

**VISTO** l'articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301;

**VISTO** L'Art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i.;

**VISTA** la legge 28 febbraio 1985 n°47;

**ORDINA**

Ai signori Cordisco Domenico e Coletti Lucia (coniugi) residenti ad Ortona, in via Caraceni, n. 30, Cintio Pietro e Di Febbo Rosella (coniugi) residenti ad Ortona, in via Caraceni, n. 30, Giangregorio Luciano e Spaccavento Rosa (coniugi) residenti ad Ortona, in via Caraceni, n. 28, Flaminio Danilo e Valentinetti Maria Gabriella (coniugi) residenti ad Ortona, in via Caraceni, n. 28, **di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione ovvero al completamento, secondo quanto assentito con P.d.C. n. 38/2010, delle opere indicate in premessa entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica dalla presente ordinanza senza pregiudizio delle sanzioni penali e amministrative.**

**AVVISA**

Ai sensi dell'Art.31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene o l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle difformi saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e le opere saranno rimosse a cura del Comune di Ortona ed a spese dei responsabili dell'abuso ai sensi della già citata legge 47/85;

### **DISPONE**

1. Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, all'Ufficio di Polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa;

### **COMUNICA**

Che, ai sensi dell'art.36, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, entro il termine sopra indicato potrà essere presentata richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria;

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1 199;

### **AVVERTE**

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del Codice Penale nonché alle procedure sopra esposte.

### **SI RISERVA**

Con successivo atto di applicare la sanzione pecuniaria in via amministrativa per il reato commesso. A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Nicola Pasquini.

**IL DIRIGENTE SETTORE III  
(Ing. Nicola PASQUINI)**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*